



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 7/8 del 18.2.2010

### **Direttive per l'attuazione dei provvedimenti funzionali alla concessione di crediti d'imposta per le piccole imprese.**

1. Il credito d'imposta compete in misura pari al 20% dell'importo versato nel corso dell'anno 2009 agli Istituti di previdenza a titolo di contributi previdenziali obbligatori a carico del datore di lavoro, a valere sul personale dipendente operante nell'isola. Ai fini del calcolo si ricomprendono anche i contributi pagati tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio non può superare il limite massimo di 12.500 euro per ciascun beneficiario al lordo della ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 , secondo comma, del DPR 600/73. L'agevolazione non può essere cumulata con eventuali ammortizzatori sociali.

2. Il credito d'imposta di cui al punto precedente è maggiorato di un importo pari a 1.500 euro al lordo della ritenuta d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del DPR 600/73, per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata in Sardegna nel corso del 2010 che incrementi la base occupazionale esistente nelle sedi operative ubicate nell'isola al 31 agosto 2009. La maggiorazione è pari a 2.000 euro qualora il dipendente assunto abbia completato il percorso formativo di cui al programma Master and back. L'importo della maggiorazione non può superare il limite massimo di 5.000 euro al lordo della ritenuta d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del DPR 600/73, per ogni datore di lavoro, ed è concesso a una delle seguenti condizioni:

- a) che i lavoratori assunti non abbiano mai svolto attività di lavoro dipendente;
- b) siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente per effetto di situazioni oggettivamente dimostrabili (per es. i titolari di contratti a tempo determinato o a progetto scaduto o in scadenza, i soggetti in mobilità, i dipendenti di imprese sottoposte a procedure concorsuali ecc...).

Ai fini dell'incremento occupazionale non rileva l'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 54, comma 6 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, la maggiorazione del credito d'imposta è calcolata in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale è da considerarsi al netto delle diminuzioni occupazionali rilevati negli stabilimenti allocati nel territorio



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

regionale. Ai fini dell'applicazione della presente agevolazione i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

3. I posti di lavoro creati a far data dal 1° gennaio 2010 per i quali si usufruisce della maggiorazione di cui al punto 2 devono essere conservati per un periodo minimo di due anni dall'assunzione, pena la decadenza dalla maggiorazione. Nei casi di collocamento a riposo, dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, pertanto, i lavoratori cessati dovranno essere sostituiti, ai fini del mantenimento del beneficio.

4. I benefici di cui ai punti 1 e 2 sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione della Commissione europea- Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01), secondo il disposto del DPCM 03/06/09, e nel rispetto della decisione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione europea, relativa all'aiuto di Stato n. 248/2009.

5. Qualora l'impresa beneficiaria operi anche in settori non ammessi all'agevolazione, dovrà certificare che il credito d'imposta è calcolato esclusivamente sui lavoratori operanti nei settori ammessi al contributo. Nel caso di dipendenti che operino in più settori, il credito d'imposta di cui ai precedenti punti 1 e 2 è calcolato pro quota: sarà pertanto onere dell'impresa certificare la percentuale di lavoro riferibile ai settori agevolabili.

6. Il contributo di cui al punto 1 è concesso a condizione che i beneficiari presentino apposita istanza in via telematica all'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore generale della stessa, entro quindici giorni dalla stipula della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione del credito con F24. L'istanza può essere inoltrata a partire dalla data di pubblicazione nel sito di Sardegna Entrate del provvedimento di approvazione del modello dell'istanza ed entro il 31 dicembre 2010.

Ai fini dell'accesso alla maggiorazione del credito d'imposta per nuove assunzioni, dovrà essere presentata nei medesimi termini e con le stesse modalità un'ulteriore istanza, attestante l'avvenuto verificarsi delle condizioni di accesso di cui al punto 2, secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore generale dell'Arase, entro quindici giorni dalla stipula della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione del credito con F24.

Le istanze possono essere inoltrate direttamente dal beneficiario, se trattasi di persona fisica, dal suo rappresentante legale qualora trattasi di società, o in entrambi i casi da un professionista



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

Gli intermediari abilitati devono essere in possesso di apposita delega rilasciata dall'impresa interessata, che li autorizzi a presentare le istanze per il credito d'imposta in esame. Tale documentazione potrà essere richiesta in fase di controllo dall'Amministrazione regionale, che potrà avvalersi a tal fine degli organi di polizia amministrativa e della Guardia di finanza.

Le istanze devono inoltre contenere le seguenti dichiarazioni che avranno effetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- a. la dichiarazione relativa al possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta di non usufruire di altre agevolazioni riferibili allo stesso regime, tali da superare il tetto massimo di aiuti previsti dal precedente punto 4 e di non aver ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea (ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del DPCM 3 giugno 2009).
- c. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'impresa beneficiaria alla data del 30 giugno 2008 non versava in condizioni di difficoltà (come definite dall'art. 2 comma 3 del DPCM 03/06/09).

La mancata presentazione delle comunicazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) nei termini stabiliti impedisce l'accesso all'agevolazione.

7. L'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, esaminate le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, ne verifica l'ammissibilità sulla base dei dati ivi indicati, quindi comunica ai richiedenti, in via telematica, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'accoglimento o il diniego del credito d'imposta, nei limiti dello stanziamento disponibile; si intendono rigettate le istanze a fronte delle quali non sia trasmessa comunicazione di accoglimento entro il predetto termine.

Con provvedimento della Giunta regionale da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, è comunicata la data dell'accertato esaurimento dei fondi stanziati che potranno essere rifinanziati con provvedimento successivo.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il diritto al credito d'imposta e all'eventuale maggiorazione spettante, matura all'atto della ricezione dell'ammissibilità dell'istanza relativa.

Il credito maturato può essere utilizzato in compensazione con decorrenza dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma o alla data di firma della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate, se posteriore. Il credito può essere utilizzato, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data in cui è maturato il diritto all'utilizzo.

L'importo corrispondente al credito maturato non può essere chiesto a rimborso né ceduto, ma deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle somme dovute da versare tramite F24.

8. L'attività di controllo e recupero delle indebite fruizioni del credito di cui al comma 2 è eseguita dall'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate; ai fini della riscossione dell'importo indebitamente utilizzato, la medesima Agenzia emana, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apposito atto di recupero motivato da notificare entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'indebito utilizzo. La relativa sanzione è emessa nella misura prevista dal comma 18 dell'articolo 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge dall'articolo 1 della legge 28 novembre 2009, n. 2. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero sono iscritte a ruolo secondo il disposto dei commi 19 e 20 del predetto articolo 27 del D.L. 185/2008.